

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1959

(Seduta pomeridiana)

(14^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegno di legge:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (453) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 207, 211, 212, 214, 215
AZARA	210, 211, 212
CAPALOZZA	208, 209, 213, 214, 215
MASSARI	211
RICCIO	214
SAND	209, 214
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
TERRACINI	211, 212
TESSITORI	211, 212, 214, 215

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Cemmi, Cornaggia Medici, Magliano, Massari, Papalia, Pelizzo, Riccio, Sand, Terracini e Tessitori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

PELIZZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (453)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Passiamo all'esame del titolo IV.

TITOLO IV

DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA
ISCRIZIONE NELL'ALBO

Art. 31.

Iscrizione per esame nell'albo dei procuratori

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è richiesto, oltre quanto è stabilito nell'articolo 8:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata in una Università della Repubblica;

d) avere compiuto presso un procuratore che sia iscritto nell'albo da almeno cinque anni la pratica di due anni secondo le norme del titolo V della presente legge. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno tre anni come magistrato dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrato militare o nell'Avvocatura dello Stato nonchè il servizio effettivo prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

e) avere superato dopo il compimento della pratica l'esame di cui all'articolo 59;

f) avere la residenza nel circondario nel quale la iscrizione è richiesta.

A questo articolo, è stato presentato dal senatore Zoli un emendamento tendente a sostituire nella lettera d) le parole « cinque anni » con le altre « dieci anni », per ragioni di coordinamento con l'articolo 46.

Inoltre, è stato presentato dal senatore Sand un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera b), dopo le parole « diritti civili » le parole « e politici ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo fa proprio l'emendamento presentato dal senatore Zoli, che è assente.

CAPALAZZA. Noi non abbiamo ancora esaminato le norme relative ai casi in cui avviene la radiazione dall'albo. La radiazione, come provvedimento disciplinare, è prevista all'articolo 106, che dice al primo comma:

« Incorre di diritto nella radiazione dall'albo l'avvocato o il procuratore che con sentenza penale passata in giudicato:

a) sia stato condannato per un reato non colposo per il quale la legge prevede la reclusione sola o congiunta con altra pena superiore nel massimo ai due anni;

b) sia incorso nella interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o nella interdizione della professione per uguale durata ».

Perchè ho fatto notare ciò? Perchè l'emendamento presentato dal senatore Sand richiama alla nostra attenzione la differenza che passa, secondo il nostro ordinamento giuridico, fra diritti civili e diritti politici. Tipici diritti politici sono il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo. Tali diritti sono regolati con legge. Mette conto ricordare la legge sulle liste elettorali del 1947, modificata con la legge n. 137 del 1956.

Bisogna, a mio avviso, tener presente lo attuale ordinamento dei diritti civili e dei diritti politici e la disciplina dell'esclusione dall'elettorato attivo, che porta con sé anche l'esclusione dall'elettorato passivo, per non creare nella nostra legge professionale per gli avvocati e per i procuratori una situazione diversa da quella che riguarda tutti gli altri cittadini. Ancora. Non tutte le condanne penali, cui consegue la esclusione dal diritto di elettorato attivo e dal diritto di elettorato passivo, determinano, giusta l'articolo 106, la radiazione dall'albo professionale.

Non si comprende perchè, per ottenere la iscrizione, occorra godere l'esercizio dei diritti politici, cioè di quei diritti la perdita

dei quali non sempre comporta la radiazione dall'albo.

Ecco i motivi per cui mi sembra che non possa essere accolto l'emendamento proposto dal senatore Sand.

SAND. Dichiaro di non insistere nell'emendamento.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nell'esaminare l'articolo 31 occorre, a mio avviso, tener conto dell'articolo 20 secondo il nuovo testo approvato da questa Commissione. Tale testo è il seguente:

« Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari non possono esercitare la professione di procuratore e di avvocato nei distretti nei quali abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime. Tali limitazioni non si applicano a coloro che non abbiano conseguito funzioni superiori a quelle di magistrato di Tribunale o equiparate.

« Coloro che hanno svolto funzioni di Prefetto o vice Prefetto, Questore o vice Questore, non possono esercitare la professione di procuratore o di avvocato nei distretti giudiziari delle Province nelle quali hanno esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime ».

Come gli onorevoli senatori certamente ricordano, il primitivo testo dell'articolo 20 prevedeva, per coloro che abbiano svolto le funzioni di Prefetto o vice Prefetto, Questore o vice Questore, l'impossibilità, non già di esercitare la professione di avvocato o di procuratore, bensì di essere iscritti negli albi.

CAPALAZZA. Effettivamente, si può essere d'accordo col Sottosegretario Spallino sulla necessità di porre l'articolo 31 in relazione col testo dell'articolo 20, così come lo abbiamo approvato.

Io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, che sono tutti avvocati o, co-

munque, giuristi, sul fatto che già con l'articolo 20 abbiamo aperto un notevole varco rispetto alle richieste avanzate dagli ordini professionali e rispetto al testo ministeriale. L'articolo 20 è stato approvato, e non voglio fare qui delle critiche, inutili in questa sede. Debbo, peraltro, far notare che, approvando il testo dell'articolo 31 così come è formulato, il varco già aperto diventa ancora maggiore.

Tale articolo, alla lettera d), non soltanto esclude la pratica professionale per gli ex magistrati (e ciò è accettabilissimo) ma anche per i Prefetti, i vice Prefetti, i Questori e i vice Questori. Io ritengo che la cosa non sia giusta, poichè non vedo la ragione per cui una funzione puramente amministrativa o di polizia debba essere considerata un succedaneo della pratica professionale forense, poniamo, in materia civile o in materia penale.

Per quale motivo si deve fare la pratica? Perchè si deve dare una certa garanzia di esperienza concreta, che consenta di affrontare gli esami di diritto civile, di procedura civile, di diritto penale, di procedura penale, di diritto finanziario e, per gli avvocati, di diritto ecclesiastico e di diritto costituzionale e che consenta, una volta superati gli esami, di sapere condurre una causa.

L'articolo 31, lettera d), non soltanto esclude la pratica professionale per i funzionari citati nel secondo comma dell'articolo 20, ma addirittura per tutti i funzionari che abbiano prestato per tre anni servizio nelle Prefetture nella carriera direttiva amministrativa della Amministrazione civile dello interno, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Non comprendo siffatto privilegio a favore dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno a tutto scapito degli altri funzionari dell'Amministrazione civile dello Stato. Per quale motivo colui che è stato funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno deve essere considerato più capace, preparato, più idoneo per la professione forense di colui che sia stato funzionario dello stesso grado nell'Amministrazione, ad esempio, della giustizia, del tesoro o delle finanze? Ancora: perchè deve essere considerato in una

posizione di vantaggio rispetto ai funzionari della Camera de deputati e del Senato, che per la loro pratica qualificata di tutti i giorni possono insegnare il diritto non soltanto ai funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, ma a molti di noi?

Occorre creare una norma che non costituisca un danno per taluni ed un ingiusto privilegio per altri.

Ecco perchè ritengo che le disposizioni della lettera *d*) dell'articolo 31 debbano essere, nella più favorevole delle ipotesi, limitate ai soggetti considerati nel precedente articolo 20. Ripeto: nella più favorevole delle ipotesi.

Debbo aggiungere che, se già con l'articolo 20 abbiamo aperto il varco, e con questo articolo 31 corriamo il rischio di aprire uno anche maggiore, con l'articolo 35 ne apriremo uno addirittura enorme, consentendo (se lo consentiremo) che abbiano diritto ad essere iscritti nell'albo degli avvocati « gli ex Prefetti con tre anni di anzianità nella qualifica ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione dell'interno ».

Concludendo, propongo che quanto meno sia coordinata la lettera *d*) dell'articolo 31 con l'articolo 20.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io sono molto perplesso circa l'emendamento proposto dal senatore Capalozza, ed insisto per il testo integrale della lettera *d*).

Comprendo bene che questa lettera *d*) dell'articolo 31 andrebbe logicamente divisa in due parti. Sulla prima parte non vi dovrebbero essere obiezioni, e credo che neppure il senatore Capalozza ne faccia, pur accettando l'emendamento Zoli per coordinamento con l'articolo 46. Detta prima parte suona infatti così: « *d*) avere compiuto presso un procuratore che sia iscritto nell'albo da almeno dieci anni (questo è l'emendamento Zoli) la pratica di due anni secondo le norme del titolo V della presente legge. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno tre anni come magistrato dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrato militare o nel-

l'Avvocatura dello Stato » Fin qui lo stesso senatore Capalozza è d'accordo e il Governo insiste per l'approvazione di questa parte della lettera *d*) che corrisponde, per la verità e per la storia, ad una lettera dell'articolo 35 dello schema di riforma dell'ordinamento della professione di avvocato e procuratore (Commissione Calamandrei).

Il dissenso con il senatore Capalozza nasce a proposito dei funzionari della carriera direttiva delle Prefetture. Debbo però far osservare che si tratta di funzionari che hanno un grado non inferiore a quello di direttore di sezione, i quali, specialmente in fatto di diritto amministrativo, hanno una non comune esperienza. E sembrerebbe una diminuzione non voler esonerare questi funzionari dalla pratica come sono esonerati i magistrati con tre anni di servizio. Pertanto il Governo, tenuta presente la qualifica di questi funzionari e il servizio che effettivamente prestano, servizio non di polizia, ma servizio amministrativo e qualche volta anche servizio di giustizia, ritiene che essi possano essere esonerati dalla pratica e compresi nell'articolo 31.

AZARA. Io credo che si potrebbero conciliare le due tesi estendendo questo articolo anche ai funzionari delle altre Amministrazioni che si trovano, come diceva poco fa il senatore Capalozza, nelle stesse condizioni dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma questi funzionari hanno una specializzazione, senatore Azara.

AZARA. Ma la specializzazione la possono avere anche gli altri. I funzionari della finanza, ad esempio. Moltissimi hanno una specializzazione, per tutte le cause finanziarie, che è molto superiore a quella che possono avere magistrati e avvocati. E questo vale anche per altri Ministeri. Vi sono funzionari specializzati dei lavori pubblici che si trovano certamente in condizioni non inferiori a quelle in cui si trovano gli stessi funzionari dell'interno.

Io sarei d'avviso, pertanto, che si estendesse la disposizione della lettera *d*) anche agli altri Ministeri.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei far osservare che il grado di direttore di sezione, secondo la recente riforma, non è affatto un grado molto elevato, malgrado la dizione.

AZARA. Io non ho fatto una questione di gradi, ho fatto una questione di qualificazione.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Estendere la disposizione anche agli altri Ministeri, secondo il pensiero del Governo, è inammissibile. Mi sembra, allora, più accettabile la tesi restrittiva del senatore Capalozza.

MASSARI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta del senatore Capalozza.

PRESIDENTE, *relatore*. Io proporrei piuttosto che le agevolazioni della lettera *d*) fossero limitate alle persone già contemplate nell'articolo 20.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma l'articolo 20 considera anche i questori. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

TERRACINI. Onorevole Presidente, io sarei favorevole alla soppressione di tutta l'ultima parte di questa lettera *d*), cioè a partire dalle parole « nonchè il servizio effettivo prestato... », sino alla fine. Non vedo il motivo di spalancare in questo modo le porte della professione di procuratore. A me sembra che si finisca per far apparire questa professione come il *refugium*, non dico *peccatorum*, ma di gente che non è riuscita, per la via lungo la quale si era incamminata, a realizzare quanto riteneva di poter realizzare. Ad un certo momento questa gente fallisce in ciò che si era proposta di fare, e dice: per fortuna c'è un ripiego. Perchè ci mettiamo in questa situazione!

E mi pare, in realtà, che in questo modo si diminuisca la dignità stessa degli avvocati

in genere, i quali hanno il massimo rispetto per tutti coloro che, in base al proprio titolo di studio e alla propria preparazione, si sono apprestati a percorrere determinate carriere nell'amministrazione dello Stato, ma considerano, tuttavia, che vi è un momento di partenza, nella vita, in cui si sceglie.

Ora io comprendo l'equiparazione della pratica con quelle attività che hanno una più diretta attinenza con l'esercizio della professione, come la magistratura dell'Ordine giudiziario o l'Avvocatura dello Stato; ma per tutto il resto bisogna proprio tirare all'estremo ogni filo logico per trovare una giustificazione. Allo stato delle cose mi pare che nulla di valido vi sia.

Comprenderei questa disposizione se ci fosse la necessità di rinsanguare l'ordine degli avvocati; allora tutti i rivoli sono buoni. Ma mi pare che questo settore sia già pletorico.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È lo stesso principio che già ci ha portato a considerare i Prefetti e i Questori.

TERRACINI. E questo è il pericolo di aver ammesso il principio, perchè si doveva pensare che si tendesse ad estenderlo. Lasciamolo, dunque, come eccezione, altrimenti, come diceva il collega Azara, si può ritenere che nel campo dell'amministrazione della giustizia si riflettano tutti gli aspetti della vita. E d'altra parte l'attività della giustizia civile è largamente nutrita dalle questioni di commercio. Perchè non ammettere, allora, funzionari anche dell'amministrazione del commercio?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Perchè abbiamo escluso tutti gli altri funzionari. Comunque, il Governo non insiste e si rimette alla Commissione.

TERRACINI. Ripeto che sarei d'avviso che la lettera *d*) dell'articolo 31 terminasse con le parole « Avvocatura dello Stato ».

TESSITORI. Io proporrei che si sopprimesse tutto ciò che viene dopo le parole: « titolo V della presente legge ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa proposta è ancora più estrema!

TESSITORI. Ma facciamo tutti la pratica! Chi chiede tutto questo? A che esigenza risponde? Perché volete preoccuparvi di equiparare il servizio prestato come impiegato o funzionario dello Stato alla pratica forense?

TERRACINI. Siamo d'accordo. Io comprendo l'eccezione soltanto per coloro che hanno prestato servizio nella magistratura. Per questi c'è ancora una giustificazione logica e pratica, ma per gli altri certamente no!

TESSITORI. Io insisto nella mia proposta di sopprimere tutte le esenzioni dalla pratica.

Ricordo che quando si è discussa, qui in Parlamento, la legge relativa allo sganciamento della Magistratura, i signori dell'Avvocatura dello Stato e certi referendari della Corte dei conti sono riusciti ad entrare nella categoria dei magistrati. Ora quante porte dobbiamo spalancare a questa gente? Per me, fu enorme l'aver approvato che gli avvocati dello Stato facciano parte della Magistratura con tutte le conseguenze relative; e i referendari della Corte dei conti altrettanto. Quante porte, ripeto, volete spalancare loro? Aveva ragione il collega Terracini quando osservava che noi stiamo aprendo la strada e facilitando l'ingresso nella carriera forense a quelli che sono falliti sulla strada nella quale volevano percorrere la loro carriera.

Quindi, io non faccio distinzione per nessuno, perchè anche il magistrato, quando si mette a fare l'avvocato, si trova come un pulcino nella stoppa. Fare il magistrato è una cosa e fare l'avvocato è una cosa completamente diversa. Io ho veduto dei magistrati che erano, come tali, eccellenti magistrati, ed ho constatato successivamente che nella professione di avvocato non erano affatto all'altezza della professione stessa. E, quindi, la pratica è necessaria anche per loro.

AZARA. Dichiaro che se potevo essere d'accordo sulla proposta del senatore Capalozza, non posso esserlo altrettanto sulla proposta del senatore Tessitori. Egli dice che il servizio di giudice non serve affatto agli effetti della pratica. Come se i magistrati non stessero nell'amministrazione della giustizia e non facessero la loro pratica nelle stesse aule dove agiscono gli avvocati!

Quello che propone il collega Tessitori mi sembra un po' troppo. Io ho detto giorni fa che bisogna cercare di avvicinare i magistrati e gli avvocati, e qui si vuole invece inasprire la situazione, a tutto danno della giustizia! Per questo sono contrario alla proposta del senatore Tessitori.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ha dichiarato che si rimette alla Commissione per quanto riguarda la proposta del senatore Capalozza, ma si dichiara decisamente contrario alla proposta del senatore Tessitori.

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo alle votazioni.

Ricordo alla Commissione che all'articolo 31 è stato presentato, dal senatore Zoli un emendamento tendente a sostituire, alla lettera *d*), per coordinamento con l'articolo 46, le parole « cinque anni », con le parole « dieci anni ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zoli.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal senatore Capalozza, sempre alla lettera *d*), un emendamento tendente a sopprimere le parole « nonchè il servizio effettivo prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Capalozza.

(È approvato).

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

14ª SEDUTA (14 luglio 1959)

È stato infine presentato, dal senatore Tessitori, un emendamento tendente a sopprimere, nella medesima lettera *d*), anche le parole: « È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno tre anni come magistrato dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrato militare o nell'Avvocatura dello Stato ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Tessitori.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 31 quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 32.

Iscrizioni di diritto nell'albo dei procuratori

Chi è iscritto nell'albo degli avvocati ha diritto di ottenere, a sua domanda, l'iscrizione nell'albo dei procuratori.

Hanno altresì diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 e nelle lettere *a*), *b*), *c*), ed *f*) dell'articolo 31:

1) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato ovvero procuratori aggiunti dell'Avvocatura stessa;

2) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni di insegnamento;

3) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza o la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale.

È stato presentato dal senatore Zoli il seguente emendamento: aggiungere, al termine del n. 2), le parole: « in tale qualità ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo fa

proprio l'emendamento del senatore Zoli, che è assente.

CAPALAZZA. L'articolo 32 va attentamente esaminato, prendendo le mosse dal numero 3.

« Che cosa vuol dire, ad esempio, « l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale »? È cosa estremamente difficile a stabilirsi, perchè materie attinenti all'esercizio professionale sono, a rigore, quelle riguardanti i codici. Ma i codici a loro volta, riguardano molte e molte materie. Esaminando, inoltre, le materie di insegnamento nelle nostre Università — e non parlo solo delle materie facoltative, ma anche di quelle obbligatorie — noi ne troveremo un numero alquanto elevato; troveremo, per esempio, il diritto commerciale, mentre un codice commerciale non c'è più.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Appunto per questo viene specificato che deve trattarsi di materie attinenti all'esercizio professionale.

CAPALAZZA. Allora l'esistenza di un diritto della navigazione fa rientrare il docente di tale materia nella categoria prevista dall'articolo 32.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo di sì, anche se tale materia non è compresa tra le materie di esame per i procuratori.

Materia attinente all'esercizio professionale non significa materia d'esame professionale.

CAPALAZZA. Le faccio osservare, poi, onorevole Sottosegretario, che il diritto ecclesiastico è materia d'esame per gli avvocati. Sarebbe veramente strano che un docente in diritto ecclesiastico avesse diritto all'iscrizione nell'albo e non lo avesse il docente di diritto della navigazione!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le materie d'esame per gli avvocati sono più estese, e — comunque — un'analoga questione sorge per gli avvocati al n. 4 dell'articolo 35.

CAPALozza. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario dà ragione alla mia tesi, contribuendo a mettere in luce una grave discrasia.

Io mi preoccupo che non sorgano questioni e controversie in sede di applicazione della legge; ritengo che sia necessaria una maggiore precisione.

TESSITORI. Deve trattarsi di materia attinente all'esercizio della professione; può quindi essere un qualsiasi ramo del diritto, sia ecclesiastico che della navigazione, tanto commerciale che del lavoro.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se, come ritiene il senatore Capalozza, il testo non è chiaro, modifichiamo il termine « attinente ».

SAND. Potremmo sostituire le parole « attinente all'esercizio professionale » con la parola « giuridica ».

TESSITORI. Aderendo alla proposta del collega Sand suggerirei la stessa dizione usata al n. 2 del medesimo articolo, dove si fa cenno a « discipline giuridiche », formulando quindi la frase in questo modo: « coloro che abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di discipline giuridiche ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

CAPALozza. Mi dichiaro egualmente favorevole.

Per uno scrupolo, desidererei mi venisse chiarita la differenza tra « abilitazione alla libera docenza » e « definitiva conferma ». Essendo stata la legge sulla libera docenza modificata recentemente dalla Camera dei deputati, non vorrei che la norma in esame si riferisse a una legge ormai superata. Ricordo, ad esempio, che è stato eliminato il *numerus clausus*, sicchè l'esame di libera docenza non è già di concorso, ma solo di idoneità.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Molto proba-

bilmente si tratta di un principio della vecchia disciplina: la conferma ministeriale dopo un anno di applicazione. Credo che, in ogni caso, il riferimento alla conferma sia superfluo.

CAPALozza. La spiegazione mi convince. Quindi le parole « e la definitiva conferma », al numero 3, possono essere eliminate.

TESSITORI. Proporrei di ridurre i sei anni a quattro.

PRESIDENTE, *relatore*. Nel numero 2 si richiedono due anni di insegnamento ai professori di ruolo. Fatte le debite differenze, sei anni per i liberi docenti non sono troppi.

TESSITORI. Non insisto.

CAPALozza. Per quanto riguarda il numero 1, debbo osservare che con esso si effettua un'ulteriore estensione, per quanto si riferisce all'iscrizione di diritto nell'albo dei procuratori. Basti notare che si stabilisce che vi abbiano diritto non soltanto gli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, ma anche i procuratori aggiunti.

In questo modo finirà che gli esami non li darà più nessuno.

RICCIO. Ma i procuratori aggiunti lo hanno già fatto un esame: è il primo grado dopo il concorso.

CAPALozza. Vorrei sapere perchè si chiamano procuratori aggiunti: la parola ci richiama l'aggiunto giudiziario.

Sembrirebbe che il procuratore aggiunto abbia diritto all'iscrizione senza esame, mentre non si parla dei procuratori veri e propri. Ed io non so se i procuratori aggiunti siano a un gradino più basso o più alto, nella carriera, rispetto ai procuratori veri e propri.

RICCIO. I procuratori aggiunti hanno un grado inferiore a quelli *non aggiunti*.

CAPALozza. E perchè allora ai procuratori aggiunti viene conferito un di-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

14ª SEDUTA (14 luglio 1959)

ritto che non è riconosciuto neppure a funzionari di grado superiore, quali i procuratori non aggiunti?

T E S S I T O R I . Signor Presidente, con l'articolo precedente, che è stato approvato, viene concessa l'equiparazione alla pratica del servizio prestato nell'Avvocatura dello Stato, senza nessuna distinzione tra avvocato aggiunto e non aggiunto. Adesso, invece, si tratta di stabilire l'iscrizione di diritto nello albo dei procuratori, che è condizionata all'aver prestato servizio nell'Avvocatura dello Stato per un certo periodo di tempo, e siccome nell'Avvocatura dello Stato esistono anche i procuratori aggiunti, oltre che gli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, l'articolo 32, al punto 1, chiarisce questa situazione.

C A P A L O Z Z A . No, non chiarisce niente: lei, senatore Tessitori, ha fatto una brillantissima esegesi dell'articolo 32, ma non dice più di quanto vi è scritto. Io, invece, desidero sapere perchè qui non sono citati i procuratori che non siano aggiunti e, quindi, bisogna consultare la legge dell'Avvocatura dello Stato ed essere più precisi.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se non è persuaso, senatore Capalozza, proponga un emendamento.

C A P A L O Z Z A . Scusi, onorevole Spallino, io non intendo bloccare la discussione, desidero soltanto avere delle spiegazioni o dal relatore o dal Governo. L'unica spiegazione esauriente che mi avrebbe potuto dare il Sottosegretario Spallino, sarebbe stata quella di farmi vedere la legge sull'Avvocatura dello Stato.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè è evidente la necessità di un più attento e ponderato esame della formulazione di questo articolo, mi sembra opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari